



1 U.N.E.P. - Verbale di pignoramento mobiliare

2 Addì in

Cron.

3

boll. F

4 Ad istanza di

mod. E

5 elettivamente domiciliato in

data richiesta

6 presso lo studio dell'avv.

7 Premesso che

Diritti €

8

Trasf. € _____

9 è/sono obbligato/i al pagamento di Euro

sub tot. €

10 in virtù di

10% € _____

11 titol esecutiv meglio descritt in precetto.-----

sub tot. €

12 Ritenuto che è rimasto senza effetto il precetto notifica-

Dir.copia €

13 to in data

Quietanza €

14 con cui si intimava il predetto debitore di pagare la com-

Varie € _____

15 plessiva somma di Euro

TOTALE

16 oltre interessi e spese fino al soddisfo entro dieci gior-

data specifica

17 ni con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto

18 ad esecuzione forzata. Munito dei predetti titoli che si

L'Ufficiale giudiziario

19 allegano al presente verbale io sottoscritto Ufficiale

20 giudiziario addetto all'intestato Ufficio mi sono come so-

data consegna al creditore

21 pra recato ed ivi giunto ho avuto la presenza di

22 a cui ho resa nota la mia qua-

firma parte istante

23 lità e lo scopo del mio accesso. Il rinvenuto ha risposto:

24

25 Atteso il mancato pagamento, previa l'ingiunzione di cui

26 all'art. 492, I c., c.p.c., l'invito di cui all'art. 492,
27 II c., c.p.c. e l'avvertimento di cui all'art. 492, III
28 c., c.p.c. rivolti al rinvenuto, ho proceduto all'esecu-
29 zione del pignoramento sui seguenti beni mobili:

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

**Compenso ex art.
122 Ord. Uff. giud.
(D.P.R. n. 1229/59)**

Fino a € 10.000,00
(5%)

Euro
Da € 10.000,00 a €
25.000,00 (2%)

Euro
Oltre € 25.000,00
(1%)

Euro
TOTALE €

Il superiore com-
penso spettante al-
l'Ufficiale giudizia-
rio deve tenere conto
anche delle se-
guenti disposizioni:

1) il compenso non
può essere superiore
ad un importo pari
al 5% del valore del
credito per cui si
procede;

2) in caso di CON-
VERSIONE è ridotto
della metà;

3) in caso di ESTIN-
ZIONE anticipata è
ridotto alla metà ed
è a carico del credi-
tore;

4) in caso di CHIU-
SURA ANTICIPATA
del processo ese-
cutivo, indipenden-
tamente se il pigno-
ramento sia iscritto o
meno a ruolo, è ri-
dotto della metà ed
è a carico del credi-
tore;

5) il compenso è di-
mezzato nel caso in
cui le operazioni
non vengano effet-
tuate entro 15 gg
dalla richiesta.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

I superiori beni sono come sopra descritti in quanto parte

istante non mi ha fornito dei mezzi idonei per la rappre-

sentazione fotografica e/o cinematografica.-----

Non potendo diversamente provvedere e non avendo parte i-

stante altrimenti richiesto, ho nominato custode dei beni

pignorati il sig.

nato il _____ residente/domiciliato

in

che accetta l'incarico edotto degli obblighi di legge

chiedendo il compenso.-----

Si comunica al rinvenuto che copia del presente atto è a

disposizione per 90 giorni presso l'intestato Ufficio.----

Al debitore assente ho lasciato l'avviso di cui all'art.

518 c.p.c. contenente le prescrizioni di cui all'art. 492

c.p.c. e la trascrizione dell'art. 388 c.p.-----

A questo punto chiudo il presente verbale in parte da me

manoscritto in parte prestampato che occupa _____ fogli

e _____ pagine intere e fin qui della presente che previa

lettura viene confermato e sottoscritto

LEGENDA

dott. Orazio MELITA Ufficiale giudiziario - U.N.E.P. Caltagirone

- Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E. -

Questo tipo di verbale di pignoramento, da me utilizzato sin dal 2006, ha la particolarità di non riscrivere (o allegare) volta per volta la menzione delle comminatorie di legge per esteso, questo perché basta una semplice *relatio* formale alle comminatorie di legge che posso personalizzare di volta in volta e scriverle nella parte che reputo più opportuna. Generalmente appena finito di scrivere l'elenco dei beni pignorati scrivo:

"Avendo garantito, salva migliore e più esatta stima, il superiore credito per la somma di Euro, desisto dal procedere oltre."

Questo se il credito è stato garantito nei limiti di cui all'art. 517, I c. c.p.c. altrimenti occorre aggiungere a penna:

"Avendo garantito, salva migliore e più esatta stima, il superiore credito per la somma di Euro, non rinvenendo nei luoghi indicatimi dal creditore altri beni utilmente sottoponibili a pignoramento, desisto dal procedere oltre. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492, quarto comma c.p.c. ho rivolto al rinvenuto l'invito a rendere la relativa dichiarazione patrimoniale".

Ripetere le ingiunzioni per esteso è del tutto inutile, quella da me adottata si chiama *relatio* formale ovvero quando l'autore della menzione si riferisce a qualcosa di esterno e fisso, come una data norma in quel tale momento, che non ammette quindi dubbi sul suo contenuto.

Inoltre non è scritto da nessuna parte che il dichiarante debba firmare due volte, una per la dichiarazione, l'altra alla fine dell'atto per la custodia, basta che dell'atto venga garantita l'unità documentale come ad esempio faccio con la

126 chiusa finale in cui viene riassuntivamente indicato in quanti fogli e pagine si
127 compone l'atto. D'altronde, gli atti che nel nostro ordinamento sono formati con
128 la maggiore garanzia documentale, gli atti notarili, non sono certo firmati dai
129 comparenti che dopo la chiusa, quali e quante che siano le dichiarazioni conte-
130 nute in atto.

131 Come detto l'atto è maggiormente personalizzabile secondo le esigenze del ca-
132 so, infatti relativamente alla dichiarazione patrimoniale le varianti potrebbero
133 essere molto diverse fra di loro tale che ho ritenuto che sia meglio non sche-
134 matizzare, ad esempio, rinvenendo lo stesso debitore relativamente all'invito di
135 cui al quarto comma posso scrivere:

136 *"Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492, quarto comma, c.p.c. ho rivolto al*
137 *debitore l'invito a rendere la relativa dichiarazione patrimoniale, relativamente*
138 *alla quale il debitore da me edotto delle conseguenze di cui all'art. 492, quinto*
139 *comma, c.p.c. e penali in caso di dichiarazioni reticenti e/o mendaci, mi dichiara*
140 *quanto segue: (segue dichiarazione)", oppure*

141 *"Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492, quarto comma c.p.c. ho rivolto al*
142 *debitore l'invito a rendere la relativa dichiarazione patrimoniale, relativamente*
143 *alla quale il debitore mi dichiara che intende rendere la relativa dichiarazione*
144 *nei tempi e modi di legge una volta che abbia conferito con il proprio legale",*
145 ma ovviamente si possono adottare tutte le varianti che il caso concreto ri-
146 chiede.

147 Nel caso di dichiarazioni particolarmente complesse, può essere utile avere a
148 seguito un modello di dichiarazione da allegare al verbale ed allora:

149 *"Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492, quarto comma c.p.c. ho rivolto al*
150 *debitore l'invito a rendere la relativa dichiarazione patrimoniale, relativamente*

151 *alla quale il debitore rende contestuale dichiarazione come da verbale allegato*
152 *al presente pignoramento" in questo caso, siccome è un allegato, bisogna che il*
153 *debitore firmi quella dichiarazione oltre al verbale di pignoramento.*

154 *Anche se non è espressamente richiesto il rilascio in forma scritta delle inti-*
155 *mazioni di legge lo trovo più opportuno (vedi modello intimazioni ex artt. 492 e*
156 *518 c.p.c.), non solo perché il debitore è più responsabilizzato, ma se si reca al*
157 *mio Ufficio per rendere la dichiarazione di legge, i colleghi hanno subito modo*
158 *di rintracciare l'atto relativamente al quale si rende la dichiarazione, senza la*
159 *presenza di chi abbia eseguito il pignoramento, inoltre, poiché nella scheda è*
160 *riportato il numero di cronologico, se deve essere consegnata la copia confor-*
161 *me del verbale al debitore, la ricerca di questa sarà agevolata.*

162 *Nella custodia è indicato l'inciso "chiedendo compenso" questa parte dovrà es-*
163 *sere barrata nel caso in cui venga nominato il debitore o un suo familiare cu-*
164 *stode del compendio, senza quest'inciso il G.E. non potrà liquidare il compenso*
165 *della custodia anche qualora sia stata affidata ad un professionista (ad esem-*
166 *pio una ditta di soccorso auto) potendo quindi l'Ufficiale giudiziario incorrere*
167 *in responsabilità nei confronti del custode per mancata corresponsione delle*
168 *proprie spettanze.*

169 *Per quanto riguarda la chiusa (o altrimenti detta escatocollo) ho sempre adot-*
170 *tato questa formula mutuata dalle formule notarili che dà maggior garanzia su*
171 *come è composto documentalmente l'atto di pignoramento (elemento vieppiù*
172 *essenziale ora che l'atto nel suo originale è rimesso non alla cancelleria del G.E.*
173 *ma ad una parte, l'avvocato del creditore, che potrebbe adulterare).*

174 *L'atto deve essere fotocopiato in modo che tutte e quattro le facciate siano*
175 *contenute in un foglio A3, in questo caso basterà indicare a penna il numero dei*

176 fogli che compongono l'atto (cioè "uno") e le facciate intere, siano scritte per
177 intero oppure soltanto barrate (cioè "tre"). Se per particolari esigenze deri-
178 vanti da una lungo inventario ad esempio occorra più spazio, basta inserire uno
179 o più fogli uso bollo, ed alla fine si conteranno i fogli uso bollo utilizzati e come
180 pagine intere sarà sempre il numero di fogli uso bollo moltiplicato per quattro
181 facciate meno l'ultima. Quindi se ho inserito un foglio uso bollo i fogli saranno
182 due e le pagine intere sette e così via.

183 È necessario interlineare / barrare gli spazi vuoti per l'esigenza sopra spiegata.

184 Venendo ora alle modifiche apportate dal recente D.L. 132/14 convertito con
185 legge 162/14, le principali novità introdotte nel modello sono le seguenti:

186 1) è reso ben chiaro al debitore che la copia del pignoramento è disponibile
187 presso l'Ufficio N.E.P. per 90 gg;

188 2) nella specifica è indicata la data di ricezione dell'atto in modo che il G.E. ab-
189 bia visivamente ben chiaro se la percentuale di cui all'art. 122 Ord. Uff.giud.
190 spetti per intero oppure sia dimezzata perché l'atto sia stato eseguito dopo 15
191 gg;

192 3) sempre nell'area della specifica sono raggruppati tutte le novità quali la fir-
193 ma del debitore per consegna della copia e la firma del creditore per consegna
194 del verbale e dei titoli;

195 4) nella specifica è inserita la voce del costo della copia conforme per il debi-
196 tore oggi ammontante ad € 9,21. L'Ufficiale giudiziario non appena tornerà in
197 ufficio con il verbale positivo apporrà sull'originale la marca da € 9,21 e farà
198 due fotocopie, una per il debitore da conformizzare in data non anteriore a
199 quella risultante dalla marca ed una, non conforme, che tratterrà in Ufficio;

200 5) la copia per il debitore deve essere conforme (anche se il codice non usa

201 questo aggettivo) perché giuridicamente non esistono altro che due generi di
202 copie, quelle conformi (di cui il certificante attesta la corrispondenza al suo o-
203 riginale e la data del rilascio) e quelle autentiche (che qui non ci interessano
204 perché fanno luogo dello stesso originale in quanto rilasciate da un pubblico de-
205 positario che non siamo noi), copie che non siano conformi non sono giuridica-
206 mente delle copie ma semplici pezzi di carta di cui nessuno si assume la respon-
207 sabilità della sua provenienza ed in questo caso il debitore per poter opporre
208 contestazioni ad un atto che potrebbe non essere mai depositato in cancelleria
209 ha bisogno dell'attestazione di tale provenienza. Rilasciare la copia conforme e
210 non una semplice fotocopia è la modalità che contemporaneamente è più a tute-
211 la delle ragioni sia del debitore e sia del fisco (e quindi anche di noi che saremo
212 eventualmente responsabili per danno erariale). Ulteriori modalità, ad esempio
213 copie scansionate mandate per email o per fax o non rendono la certezza giuri-
214 dica del loro originale o, in qualunque modo diano tale certezza, il pubblico uffi-
215 ciale che le forma deve porsi la domanda delle pretese che vanta l'erario;

216 6) il costo della conformità deve essere addossato a parte istante al momento
217 della richiesta dell'esecuzione in quanto atto necessariamente conseguente alla
218 sua richiesta e pertanto il relativo costo deve essere menzionato in specifica.
219 Ovviamente in caso di pignoramento mancato, infruttuoso o di desistenza non
220 necessita alcuna apposizione della marca e quindi la somma depositata deve es-
221 sere restituita alla parte a mod. F, così come non sconteranno questa imposta
222 gli atti a gratuito patrocinio o esenti, di questi l'ufficiale giudiziario ne dichia-
223 rerà la conformità senza pretendere la corresponsione di alcun bollo;

224 7) è opportuno che l'Ufficiale giudiziario si faccia altra copia non conforme del
225 pignoramento positivo per due ragioni: da una parte questa copia, seppur in-

226 formale, con l'apposizione della firma da parte del creditore o suo rappresen-
227 tante funge da ricevuta del ritiro di titoli e verbale, dall'altra poiché ex art.
228 122 Ord. Uff. giud. è previsto (come ricordato nella colonna posta alla pagina
229 finale) che "*in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecuti-*
230 *vo, indipendentemente se il pignoramento sia iscritto o meno a ruo-lo, è ridotto*
231 *della metà ed è a carico del creditore*" siccome l'atto potrebbe non essere mai
232 depositato in cancelleria e dai nostri registri non risulta se e per quanto il pi-
233 gnoramento sia stato positivo la firma della parte creditrice sulla fotocopia
234 dell'atto ci serve per poter ad essa opporre le nostre ragioni in tema di percen-
235 tuale;

236 8) altra fotocopia dell'atto, conformizzata ad uso amministrativo (e quindi sen-
237 za la corresponsione del tributo attualmente pari ad € 9,21), è opportuno che
238 sia fatta per tutte le esigenze che possa avere la cancelleria, ad esempio:

239 8.1 - pignoramento di denaro e/o gioielli per cui bisogna procedere a deposito
240 degli stessi in cancelleria pur essendo il verbale nel suo originale unitamente ai
241 titoli a disposizione del creditore;

242 8.2 - deposito della dichiarazione patrimoniale resa separatamente dal pigno-
243 ramento;

244 8.3 - deposito del verbale di stima e custodia ex art. 492, quinto comma, c.p.c.
245 ove la dichiarazione patrimoniale sia stata resa in seno al verbale di pignora-
246 mento;

247 8.4 - qualunque richiesta da parte del G.E. interpellato per i più vari motivi (ad
248 esempio: richieste compenso, surroga o trasferimento beni da parte del custo-
249 de, opposizioni di terzo all'esecuzione) chieda informazioni sul nostro operato;

250 9) quindi riassumendo del verbale di pignoramento occorre fare tre copie:

251 9.1 - la copia conformizzata per il debitore che sconta il diritto erariale di co-
252 pia attualmente pari a € 9,21 mediante apposizione di marca da bollo su origina-
253 le (ovviamente senza alcun diritto in caso di atto esente);

254 9.2 - la copia non conformizzata sulla quale parte istante apporrà la firma in
255 caso di riconsegna dei titoli e verbale e che ci serve in caso di istanza al G.E. di
256 decreto di liquidazione della percentuale per le procedure di pignoramento e-
257 stinte o il cui procedimento si sia anticipatamente chiuso;

258 9.3 - la copia conformizzata ad uso amministrativo per tutte le esigenze che
259 possa avere la cancelleria o il G.E. sopra indicate al punto 8).